



Comune di Ascoli Piceno

Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

BANDO P12/2019

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE AL SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI.

ART. 1. OGGETTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI.

- 1) Il presente capitolato disciplina le prestazioni inerenti il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, di reintegra delle matrici ambientali delle superfici stradali (sede stradale e/o delle relative pertinenze ed eventuali aree limitrofe) di proprietà comunale o comunque rientranti nella competenza dell'Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno che vengono ad essere compromesse dal verificarsi di sinistri stradali in ossequio a quanto disposto dal Titolo II del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada). In particolare i sinistri stradali che provocano la presenza sul sedime stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura del traffico.

Tali interventi di ripristino devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale".

Ai sensi dell'art 3, co. 1 lett. vv) del Decreto Legislativo 50/2016, si riconosce al concessionario a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al concessionario medesimo del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.

- 2) Il servizio, oggetto della presente procedura di selezione, comprende le seguenti prestazioni minime, da svolgersi in conformità alle vigenti disposizioni in materia:

A - "Intervento di tipo A" (intervento standard) – intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di sinistri stradali mediante l'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati e recupero ed asportazione dei detriti solidi non biodegradabili, in dotazione funzionale dei veicoli, dispersi sul sedime stradale e comunque l'eliminazione di ogni sostanza o materiale liquido o solido presente, riconducibile al sinistro, sul piano viabile e sulle sue pertinenze (art. 3 D.lgs. 285/1992). Nel caso in cui il sinistro abbia determinato danneggiamenti alla sede stradale e alle sue pertinenze (segnaletica, barriere di ritenuta o fonoassorbenti, pavimentazione, opere d'arte, etc.) il concessionario è tenuto a dare immediata informazione all'Amministrazione, che provvede autonomamente ai relativi ripristini. Qualora per comprovate motivazioni il concessionario non fosse in grado di dare comunicazione immediata, questa dovrà essere comunque effettuata entro le 24 ore successive all'intervento;

B - "Interventi di tipo B" (interventi a seguito di perdita di carico) – attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di sinistri – anche rilevanti e che vedano coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose – che comportano la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, limitatamente al piano viabile e alle sue pertinenze (art. 3 D.lgs. 285/1992);

C - "Interventi di tipo C" (interventi rilevanti) – attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta a seguito di sinistri stradali di particolare gravità, che vedano coinvolti veicoli, trasportanti merci pericolose, o comunque comportanti problematiche di complessa risoluzione che impongano anche la gestione di emergenze comportanti la bonifica dei luoghi del sinistro.

- 3) Gli interventi di cui alle precedenti lettere A, B e C devono essere regolarmente eseguiti dal concessionario anche **in assenza dell'individuazione del veicolo responsabile** il cui conducente abbia causato l'evento e quindi privi della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative; in tali ipotesi i costi sostenuti dal concessionario per l'esecuzione degli interventi oggetto della presente gara resteranno a esclusivo carico dello stesso e non potranno, in nessun caso, essere addebitati al Comune di Ascoli Piceno.

Pertanto la struttura messa a disposizione dell'amministrazione, in fase esecutiva, dovrà essere la seguente:

Centrale Operativa (C.O.)

Organo gestionale, in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, deputato a ricevere telefonicamente (con apposito numero verde dedicato alla gestione delle emergenze post incidente), dagli Organi di Polizia Stradale e/o dal personale della Polizia Municipale del Comune di Ascoli Piceno, la richiesta di intervento di messa in sicurezza, garantendo sempre tempi tempestivi di risposta per tutte le chiamate. La Centrale Operativa dovrà sempre essere in grado di contattare e di assegnare l'intervento al **centro logistico operativo** territorialmente più adeguato e in grado di intervenire sul luogo del sinistro stradale nel tempo più breve e comunque non superiore ai tempi massimi di intervento indicati all'articolo 2 del presente Capitolato.

Centri Logistici Operativi (C.L.O.)

Organi operativi, in grado di garantire una copertura 24 ore su 24 e che, ricevuta la segnalazione dalla Centrale Operativa, sono deputati ad eseguire direttamente l'intervento al fine della messa in sicurezza del luogo del sinistro garantendo sempre il rispetto delle tempistiche di intervento di cui all'articolo 2 del presente Capitolato.

Ogni Centro Logistico Operativo dovrà essere dotato di almeno un veicolo polifunzionale attrezzato nei modi previsti all'art. 7 del presente documento. In ciascun Centro Logistico Operativo, salvo differenti accordi tra le parti, dovranno essere altresì stoccati tutta l'attrezzatura, la segnaletica ed i materiali (nastri, picchetti, assorbente, etc.) necessari allo svolgimento degli interventi di messa in sicurezza, ad integrazione e/o di riserva di ciò che è già in dotazione di ciascun veicolo polifunzionale di competenza.

- 4) Il servizio in concessione non dovrà comportare alcun onere economico a carico del Comune; i costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati. L'Amministrazione non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il concessionario non sia riuscito a recuperare il credito maturato per l'esecuzione dell'intervento oppure nel caso in cui abbia effettuato l'intervento e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale, o in ultima ipotesi, se il danneggiante proprietario del mezzo che ha causato il sinistro non risulta assicurato nei modi e nelle forme previste dalla normativa assicurativa vigente in materia.
- 5) Con riferimento alle suddette tipologie di intervento il servizio di ripristino post incidente consiste nelle attività minime di seguito descritte:
- fornitura e posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza (transenne, segnaletica stradale, etc.) per la protezione di punti specifici a seguito di incidente stradale e di segnaletica per eseguire in sicurezza l'intervento;

- pulizia del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati sulla carreggiata, nel recupero e asportazione dei detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili o dei materiali trasportati e altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, dispersi sul manto stradale con l'ausilio di idonee apparecchiature;
 - lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disagregatori della catena molecolare degli idrocarburi non dannosi per la pavimentazione stradale e per l'ambiente e che comunque dovranno essere recuperati, trasportati e smaltiti a norma di legge;
 - aspirazione dell'emulsione risultante ed eventuale ulteriore lavaggio finale;
 - ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale;
 - rimozione del cantiere stradale.
- 6) Per l'efficace svolgimento delle suddette prestazioni, il concessionario opera mediante apposita centrale operativa il cui recapito telefonico (numero verde) deve essere comunicato al Responsabile del Procedimento ed alla Centrale Operativa del Comando di P.M. il giorno della stipula del contratto di concessione.
 - 7) Gli interventi devono essere richiesti esclusivamente dalla Polizia Municipale e/o altro organo di polizia stradale, attraverso comunicazione telefonica al numero di pronto intervento della Centrale Operativa del concessionario che dovrà essere in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.
 - 8) Nel caso in cui il Comune di Ascoli Piceno non sia immediatamente venuto a conoscenza dell'incidente, mentre sono intervenuti gli organi di vigilanza che hanno provveduto a chiamare il concessionario, quest'ultimo avrà l'onere di informare l'Amministrazione dell'intervento effettuato. La ditta concessionaria è altresì tenuta a verificare che l'incidente si sia verificato sulla rete stradale di competenza del Comune di Ascoli Piceno.
 - 9) Le modalità di prestazione del servizio proposte nell'offerta tecnica dal concorrente formeranno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, obbligando il concessionario al loro pieno e assoluto rispetto.
 - 10) Per la gestione amministrativa degli interventi e per ogni esigenza deve essere individuato un referente unico responsabile dei rapporti con la stazione appaltante.

ART. 2. TEMPI DI INTERVENTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - LUOGHI DI ESECUZIONE

- 1) L'intervento avrà inizio al termine della rilevazione dell'incidente stradale da parte degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 285/92 ovvero dalla conclusione della constatazione amichevole fra le parti coinvolte nel sinistro, tranne che in casi di urgenza venga diversamente richiesto dagli organi di servizio polizia stradale intervenuti sul luogo del sinistro;
- 2) Il concessionario deve garantire, attraverso un proprio Centro Logistico Operativo, il tempestivo intervento dall'attivazione del servizio a seguito della chiamata telefonica al numero dedicato della Centrale operativa (di cui al precedente art. 1) da parte del personale della Polizia Municipale e/o delle altre Forze di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 285/92, entro i termini seguenti, fatti salvi i casi eccezionali di comprovata oggettiva impossibilità:
 - 30 minuti dalla richiesta – effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente dedicato – per i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 6:00 alle 22:00;

- 40 minuti dalla richiesta – effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente dedicato – per i giorni feriali, dalle ore 22:00 alle 6:00 e per i giorni festivi e i sabato dalle ore 0:00 alle 23:59.
- 3) Il concessionario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale di cui al successivo art. 5.
- 4) In tutti i casi di intervento, il concessionario si impegna a:
 - svolgere tutte le specifiche attività in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la viabilità;
 - qualora l'addetto riscontri in assenza delle forze dell'ordine ovvero del personale dell'Ente danni provocati alla struttura stradale dovrà darne comunicazione all'Amministrazione concedente.
- 5) Ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, il concessionario del servizio deve disporre di un'organizzazione idonea a garantire il presidio operativo del territorio comunale con personale specializzato e mezzi idonei. Il servizio deve essere garantito 24 ore su 24 e per tutti i giorni dell'anno.
- 6) Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore comunque non imputabili al concessionario, questo non fosse in grado di rispettare le modalità ed i tempi sopra evidenziati, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione. Tale comunicazione deve avvenire con celerità e, comunque, in tempo utile a consentire alla controparte l'adozione di tutti i provvedimenti di propria competenza.
- 7) Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade pubbliche e ad uso pubblico di competenza del Comune di Ascoli Piceno.

ART. 3. REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

- 1) Lo svolgimento del servizio oggetto della presente concessione non comporta alcun onere economico a carico della Amministrazione Comunale.
- 2) Per il risarcimento dei costi sostenuti, il concessionario potrà eventualmente rivolgersi alle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.
- 3) I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti, non potranno comunque essere addebitati al Comune di Ascoli Piceno; gli stessi resteranno esclusivamente a carico del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento.
- 4) L'Amministrazione comunale, in qualità di ente proprietario/competente per l'arteria stradale interessata dal sinistro, rilascia alla impresa concessionaria del servizio apposita delega al fine di:
 - intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 del Codice Civile;
 - denunciare alla compagnia di assicurazione il sinistro, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;
 - trattenere l'indennizzo corrisposto per le attività eseguite.
- 5) Nella logica di favorire l'acquisizione delle documentazioni necessarie per attivare la pratica di rimborso del costo degli interventi eseguiti, l'Amministrazione comunale si rende disponibile a comunicare – se richiesto – all'impresa concessionaria tutti i dati non sensibili relativi al sinistro stradale e ai veicoli

coinvolti in proprio possesso;

- 6) Nel caso in cui l'autore del sinistro sia sconosciuto, il concessionario si impegna a richiedere agli organi competenti tutte quelle informazioni utili e necessarie per l'esatta individuazione del danneggiante, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi onere economico ed amministrativo.

ART. 4. VERIFICA DELLE ATTIVITÀ E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1) L'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato sono sottoposte alla vigilanza e al controllo dell'Amministrazione comunale.
- 2) A tal fine l'Amministrazione Comunale può provvedere:
 - a far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto di concessione;
 - esaminare, in genere, l'andamento del servizio con particolare riferimento alla funzionalità e alla congruità dei servizi resi, all'idoneità e professionalità degli addetti e al rispetto di quanto concordato tra le parti;
 - rilevare e segnalare tempestivamente le eventuali anomalie e inadempienze del soggetto concessionario.
- 3) Nel caso di rilevazione e di segnalazione di eventuali anomalie e inadempienze il concessionario ha 15 giorni di tempo per adeguarsi alle indicazioni fornite; gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi del Comune.

Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa concessionaria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente capitolato.

- 4) Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione Comunale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.

ART. 5. OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE – REPORTISTICA

- 1) Il concessionario è tenuto, alla gestione, al controllo, alla tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente alla normativa di settore. L'impresa concessionaria dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro. Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 37 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/92), dal relativo regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada deve essere dotato di vestiario D.P.I., che lo renda visibile

anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 9 giugno 1995.

- 2) Il concessionario è tenuto a rendicontare almeno semestralmente al Comune di Ascoli Piceno in merito allo svolgimento delle attività di cui alla presente concessione, evidenziando:
 - gli interventi svolti con indicazione tassativa di data del sinistro, ora, luogo del sinistro, richiedente, numero veicoli coinvolti ed il tipo di intervento;
 - per fini statistici, l'importo liquidato dalle compagnie assicurative dei soggetti coinvolti nei sinistri.

ART. 6. FORMAZIONE DEL PERSONALE E OBBLIGHI DELL'IMPRESA CONCESSIONARIA

- 1) Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura del concessionario, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:
 - norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
 - tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito.
- 2) Il concessionario ha l'obbligo di applicare integralmente ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, compresi gli eventuali contratti integrativi, e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti. Dovrà garantire l'inquadramento del personale impiegato nel livello corrispondente alla qualifica professionale adeguata alla lavorazione prestata.
- 3) Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008, ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo. Dovrà inoltre ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

ART. 7. CARATTERISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AI CENTRI LOGISTICI OPERATIVI

- 1) L'impresa concessionaria dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per l'Amministrazione, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di veicoli (di seguito anche denominati mezzi) appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative, in proprietà dell'impresa concessionaria o in disponibilità attraverso apposito contratto di durata pari alla durata del contratto, da dimostrarsi entro 15 giorni dall'affidamento del servizio. L'impresa, per l'esecuzione degli interventi, dovrà avere la disponibilità di mezzi idonei e conformi alle prescrizioni previste dalla vigente

normativa di legge, con le caratteristiche e le necessarie omologazioni per l'espletamento del servizio richiesto.

- 2) Inoltre i mezzi dovranno possedere elenco dettagliato del materiale presente, obbligatorio e specifico per il servizio e dovranno essere collaudati presso i competenti organi ed uffici ed omologati. I veicoli speciali, di cui dovranno essere fornite le copie delle carte di circolazione, dovranno essere equipaggiati con la seguente attrezzatura minima:
 - Kit operativi finalizzati a rendere più veloce possibile l'intervento di "pulitura" dell'area interessata da sinistro;
 - Apparecchiature professionali ad elevato potere aspirante;
 - Idropulitrice con lancia a pressione di soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o "disgregatore molecolare" ecocompatibile, con i relativi serbatoi;
 - Segnali stradali necessari al presegnalamento della zona stradale interessata dall'evento.
- 3) I mezzi dovranno essere, altresì, dotati di un sistema di illuminazione del sito del sinistro, che possono essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa.
- 4) Tutti i mezzi che verranno utilizzati per l'espletamento del servizio devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - essere posti a disposizione per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, direttamente o per il tramite delle eventuali strutture periferiche della impresa concessionaria o eventuale consorzio fra più Soggetti. Ciascun mezzo dovrà essere attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale;
 - essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento anche rispetto a specifici collaudi, revisioni e omologazioni previste dalla vigente normativa per i veicoli e per i macchinari in dotazione;
 - essere dotati di iscrizioni e autorizzazioni in materia ambientale necessarie per espletare il servizio oggetto di affidamento coerentemente agli altri requisiti ambientali richiesti nel Disciplinare di gara.
- 5) Rimane comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento del servizio sopra descritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose.
- 4) Le parti concorderanno un calendario di incontri periodici ai fini di un monitoraggio del servizio espletato finalizzato alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di convocare l'affidatario ogni volta che lo ritenga necessario.

ART. 8. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

- 1) Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post – incidente; all'uopo dovrà disporre di idonea

polizza assicurativa, con valore massimale di almeno € 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post - incidente e comunque di ogni danno che in relazione al servizio prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento della prestazione ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione Comunale, a terzi e a cose.

Si precisa che la polizza deve prevedere l'Amministrazione comunale quale soggetto assicurato per sinistri riconducibili al servizio affidato in concessione e prevedere, inoltre, sia la copertura per i danni cagionati a terzi durante l'esecuzione del servizio, sia la copertura per i danni a terzi conseguenti all'omessa e/o non corretta esecuzione del servizio dopo il termine dello stesso.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro.

- 2) L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione Comunale potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della garanzia provvisoria.

ART. 9. PENALITÀ

- 1) Il Concessionario è tenuto a svolgere il servizio in conformità alle disposizioni del presente capitolato e di quanto proposto nell'offerta tecnica. Le violazioni degli obblighi contrattuali che fanno carico al concessionario comporteranno l'applicazione delle seguenti penalità:

Con riferimento al ritardo rilevato rispetto al termine di intervento previsto all'art. 2 del presente documento:

- fino a 15 minuti: euro 25,00;
- oltre 15 minuti e fino a 30 minuti: euro 50,00;
- oltre 30 minuti e fino a 60 minuti: euro 100,00;
- oltre 60 minuti e fino a 2 ore: euro 200,00;
- oltre 2 ore e fino a 6 ore: euro 400,00;
- oltre 6 ore: euro 800,00.
- euro 1.500,00 in caso di mancata esecuzione dell'intervento richiesto; alla seconda mancata esecuzione la penale sarà di euro 2.000,00; alla terza mancata esecuzione si procederà alla risoluzione del contratto. A tali penalità si aggiunge il costo sostenuto dall'Amministrazione comunale per l'intervento sostitutivo.

Sono previste inoltre le seguenti penalità:

- euro 200,00 per ogni intervento di ripristino incompleto e/o mal eseguito oltre il completamento/riesecuzione dell'intervento;

- euro 1.000,00 per inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente con causa di ulteriore incidente.
- 2) La contestazione dell'addebito viene inviata tramite lettera A/R o PEC al Concessionario, invitando lo stesso a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di sette giorni naturali e consecutivi, invitando l'operatore economico ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto.
- 3) Qualora il Concessionario non controdeduca nel termine di sette giorni, oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale.
- 4) L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
- 5) L'importo derivante dall'applicazione delle penali sarà detratto dalla garanzia definitiva. In tal caso la garanzia parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dal concessionario entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione inviata mediante raccomandata A/R o PEC contenente l'invito a reintegrare la garanzia stessa, pena la risoluzione del contratto.

ART. 10. ESECUZIONE IN DANNO

- 1) Qualora il concessionario ometta di eseguire l'intervento o gli interventi richiesti in tutto o in parte, l'Amministrazione comunale:
 - potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al concessionario;
 - addebiterà i costi e i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione comunale, dall'omessa esecuzione totale o parziale degli interventi di cui al precedente articolo 1.

ART. 11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

- 1) E' fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
- 2) Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 174 del D.lgs. 50/2016.
- 3) Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 4) Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
- 5) Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare a quest'ultima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne la Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi

ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i.

- 6) Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 174, comma 5, D.Lgs. 50/2016.
- 7) L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 8) In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 9) Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub-contraente e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
- 10) Il concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

ART. 12. FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Ascoli Piceno.

Il Dirigente
Ing. Cristoforo Everard Weldon